REGOLAMENTO (CE) N. 1517/2002 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2002

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, recante misure specifiche in favore delle isole minori del Mar Egeo, per quanto riguarda la coltura di taluni prodotti agricoli, di patate alimentari e di patate da semina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 442/2002 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2019/93 prevede la concessione di un aiuto all'ettaro per la coltura delle patate alimentari e da semina, limitatamente ad una superficie sottoposta a coltivazione e a raccolta di 2 200 ettari all'anno. Le modalità di applicazione di questo regime sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 3404/93 della Commissione [3], che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio. È necessario apportare adattamenti tecnici a tali disposizioni, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni in materia di controllo e le conseguenze che ne derivano in caso di inosservanza; per motivi di chiarezza ed efficienza amministrativa, è opportuno sostituire integralmente tali modalità.

(2) La concessione dell'aiuto previsto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2019/93 comporta la presentazione di domande di aiuto da parte dei produttori interessati. Occorre fissare un termine per la presentazione di tali domande, onde consentire controlli in loco che assicurino la corretta applicazione del regime di aiuto. È opportuno differenziare tale termine a seconda dello sbocco economico ai cui fini è praticata la coltura. Tenuto conto della durata del ciclo colturale della patata, è altresì opportuno prevedere tre diversi termini per la presentazione delle domande di aiuto relative a questo tipo di coltura.

(3) Dev'essere istituito un regime di controllo per verificare la corretta esecuzione delle misure di applicazione adottate dalle autorità greche. Occorre altresì prevedere l'invio periodico di comunicazioni alla Commissione.

(4) Occorre quindi abrogare il regolamento (CEE) n. 3404/93.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'aiuto previsto all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2019/93 per la coltura delle patate alimentari di cui ai codici NC 0701 90 50 e 0701 90 90 e delle patate da semina di cui al codice NC 0701 10 00 è erogato per le superfici:

a) aventi un'estensione minima di 0,1 ettari;

b) seminate e sottoposte ai normali lavori colturali;

c) che sono state oggetto, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, di una domanda di aiuto, la quale vale come dichiarazione delle superfici coltivate.

L'importo dell'aiuto è pari a 603 EUR per ettaro.

2. Per le patate da semina, l'erogazione dell'aiuto è inoltre soggetta alla condizione che le patate raccolte siano state certificate a norma della direttiva 66/403/CEE del Consiglio [4]. In caso di mancato ottenimento della certificazione, la domanda di aiuto si considera presentata per la coltura di patate alimentari.

3. Qualora la coltura non sia giunta alla fase di maturazione del prodotto a seguito di casi di forza maggiore o di calamità naturali che abbiano gravemente colpito la superficie coltivata dal dichiarante, le autorità greche possono ritenere giustificato il mantenimento del diritto all'aiuto.

I casi di forza maggiore invocati o le calamità naturali sono comunicati all'autorità greca competente entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si sono verificati. La relativa prova è fornita entro un mese dalla comunicazione.

La Grecia informa senza indugio la Commissione dei casi da essa riconosciuti come cause di forza maggiore o delle calamità naturali che giustificano il mantenimento del diritto all'aiuto.

Articolo 2

1. I produttori interessati presentano una domanda di aiuto all'organismo greco competente.

2. La domanda di aiuto viene presentata entro il termine stabilito dalle autorità greche e non oltre le seguenti date:

a) il 30 settembre di ogni anno, per le patate la cui raccolta è prevista nel periodo compreso tra il 1º novembre e il 31 marzo dell'anno successivo;

[1] GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.
[2] GU L 68 del 12.3.2002, pag. 4.
[3] GU L 310 del 14.12.1993, pag. 7.
[4] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66.

b) il 10 marzo di ogni anno, per le patate la cui raccolta è prevista nel periodo compreso tra il 1º aprile e il 31 luglio dello stesso anno;

c) il 15 maggio di ogni anno, per le patate la cui raccolta è prevista nel periodo compreso tra il 1º agosto e il 31 ottobre dello stesso anno.

3. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la domanda sia presentata tardivamente, l'importo dell'aiuto è ridotto del 20 %. Se il ritardo supera i 20 giorni, la domanda è irricevibile.

4. Nella domanda figurano almeno le indicazioni seguenti:

a) nome, cognome ed indirizzo del richiedente;

b) estensione delle superfici coltivate, espressa in ettari e are, e il riferimento catastale delle stesse o altre indicazioni riconosciute equivalenti dall'organismo incaricato del controllo delle superfici;

c) data della semina;

d) prodotto interessato, in particolare l'indicazione se si tratta di patate alimentari o da semina;

e) data prevista per la raccolta.

5. Se il totale delle superfici per le quali è richiesto l'aiuto supera l'estensione massima di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2019/93, le autorità greche stabiliscono un coefficiente uniforme di riduzione da applicare a ciascuna domanda.

Articolo 3

1. La Grecia comunica alla Commissione, entro il 30 ottobre di ogni anno, una stima del totale delle superfici per le quali sarà chiesto l'aiuto per la campagna successiva, ripartite per tipo di coltura: patate primaticce, patate destinate alla conservazione e patate da semina.

2. La Grecia comunica annualmente alla Commissione, entro il 30 agosto per le patate primaticce ed entro il 31 dicembre per le patate destinate alla conservazione e le patate da semina, i dati seguenti:

a) il totale delle superfici per le quali è stato richiesto l'aiuto;

b) il coefficiente di riduzione applicato, se del caso;

c) la superficie sottoposta a controllo;

d) il numero di irregolarità riscontrate e le superfici interessate per ciascun nomo.

Articolo 4

Le autorità nazionali prendono tutte le disposizioni necessarie per accertarsi che siano rispettate le condizioni alle quali è subordinata la concessione degli aiuti previsti all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2019/93.

Le verifiche sono effettuate attraverso controlli amministrativi e in loco. Il controllo amministrativo è esauriente e comprende verifiche incrociate con i dati del sistema integrato di gestione e di controllo.

Le autorità nazionali eseguono controlli in loco per sondaggio, in base ad un'analisi dei rischi, su un numero di domande di aiuto che rappresentino almeno il 10 % dei beneficiari in ciascun nomo.

La Grecia stabilisce i criteri per la selezione delle superfici da controllare e ne informa la Commissione. Tali criteri devono consentire la selezione di un campione rappresentativo.

I controlli in loco comportano la misurazione di tutte le superfici a cui si riferisce la domanda. Qualora si riscontri un numero rilevante di irregolarità in un determinato nomo, le autorità competenti procedono a controlli supplementari nell'anno in corso e aumentano la percentuale delle domande da sottoporre a controllo in tale nomo nella campagna successiva.

Articolo 5

1. Qualora un aiuto sia stato indebitamente pagato, i servizi competenti procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse calcolato in base al tempo trascorso tra la data del versamento dell'aiuto e il rimborso dell'indebito da parte del beneficiario.

Se il pagamento indebito è dovuto a dichiarazioni o documenti falsi ovvero a grave negligenza del beneficiario si applica un'ammenda pari all'importo indebitamente versato. Il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti percentuali.

2. Gli importi recuperati vengono versati agli organismi o ai servizi pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 3404/93 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione